

24559-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d. lgs. 199/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da:

- Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
- Emilia Anna Giordano
- Ersilia Calvanese
- Ercole Aprile - Relatore -
- Maria Silvia Giorgi

Sent. n.sez. 1003
CC - 04/06/2021
R.G.N. 12061/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da
(omissis), nato in (omissis)

avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello cautelare proposto dalla difesa dell'indagato e confermava il provvedimento del 27 novembre 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva disatteso la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a (omissis) - in seguito sostituita con quella degli arresti

domiciliari – sottoposto ad indagini in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il ^(omissis), con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, 274, 275, 282-ter, 285, 291, 292, 299, 309, 328 e 385 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma rigettato l'appello cautelare nella parte in cui era stata sollecitata la sostituzione della misura in corso con quella meno grave del divieto di avvicinamento, senza considerare che era stato il P.M. a indicare come idonea tale diversa misura, sicché il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe potuto applicare, in sostituzione della misura carceraria, quella della degli arresti domiciliari, cioè con una misura più gravosa rispetto a quella richiesta dal rappresentante della pubblica accusa; nonché per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della ancora meno gravosa misura di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, 274, 275 e 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma omesso di verificare, in relazione alla applicata misura degli arresti domiciliari, se l'indagato non avrebbe potuto beneficiare al termine del giudizio di merito del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, beneficio che, ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., avrebbe impedito l'applicazione di quella misura custodiale.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di ^(omissis) vada accolto, sia pur per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.

2. Il primo motivo è, nella sua prima parte, manifestamente infondato.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in caso di presentazione da parte della difesa dell'indagato di una richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno grave, il parere del Pubblico Ministero debba essere obbligatoriamente sollecitato, ma il suo contenuto non è affatto vincolante nei

confronti del giudice che resta libero di decidere anche "*in malam partem*", indicandone le ragioni secondo gli ordinari criteri che presiedono all'obbligo della motivazione (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 8860 del 06/12/2002, dep. 2003, Piazzolla, Rv. 224221).

E', dunque, priva di pregio la tesi difensiva secondo la quale, a seguito della presentazione della richiesta difensiva ex art. 299 cod. proc. pen., avendo il Pubblico Ministero formulato un parere indicando come compatibile con le esigenze cautelari la misura cautelare del divieto di avvicinamento da applicarsi in sostituzione di quella della custodia in carcere, il Giudice per le indagini preliminari si dovesse attenere a quella indicazione, come se si fosse trattato di una domanda rispetto alla quale, decidendo di concedere gli arresti domiciliari, egli sarebbe andato *ultra petita*.

3. Il secondo motivo del ricorso è infondato.

Non pertinente è il riferimento alla norma dettata dall'art. 275, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., che il ricorrente ha sostenuto essere stata violata nella fattispecie: e ciò non solo perché, in generale, in tema di applicazione o revoca delle misure cautelari personali, è inammissibile, per carenza di specificità, il ricorso per cassazione che, nel censurare l'omessa valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., non contesti anche la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla quale la misura cautelare è stata confermata (così Sez. 5, Sentenza n. 27976 del 01/07/2020, Maino, Rv. 280664); ma anche perché l'operatività della deposizione in argomento rileva in occasione della prima applicazione di una misura custodiale, sicché l'eventuale difetto di motivazione nella decisione del giudice può essere dedotto esclusivamente con richiesta di riesame del provvedimento genetico di quella misura, e non anche – come nel caso di specie è accaduto – in occasione della presentazione di un appello avverso ordinanza di rigetto di una istanza difensiva di revoca o di sostituzione della già applicata misura della custodia cautelare in carcere (in questo senso, Sez. 5, n. 27973 del 07/04/2004, Deloriè, Rv. 228704).

4. E', invece, fondato il primo motivo del ricorso nella sua seconda e residua parte, avendo la difesa originariamente chiesto la sostituzione della misura della custodia in carcere non genericamente con altra meno afflittiva, ma specificamente con la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa: istanza che è stata poi reiterata con l'atto di appello cautelare.

Erroneamente, dunque, il Tribunale di Roma ha giudicato inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione formulata nell'interesse di chi, nelle more, aveva ottenuto la sostituzione della misura massima con quella degli arresti domiciliari, essendosi così quel Giudice sottratto alla decisione sulla specifica richiesta difensiva concernente una misura cautelare ancora meno afflittiva.

Segue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma che, nel nuovo giudizio, porrà rimedio all'indicato errore motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 310 comma 2, cod. proc. pen.

Così deciso il 04/06/2021

Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

